

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3001

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILLI, BENIGNI, BOLOGNA, GAGLIARDI, NAPOLI, PEDRAZZINI, RUFFINO

Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame e l'elaborazione di proposte normative volte a disciplinare la vigilanza sui contenuti informativi disponibili nelle piattaforme digitali, a garantire il rispetto dei principi di pluralismo, a limitare il fenomeno della diffusione di informazioni false e a tutelare il diritto degli utenti alla manifestazione del pensiero

Presentata il 7 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le piattaforme digitali, più note con il termine di « *social media* », rappresentano una realtà ormai capillarmente diffusa nella società contemporanea.

I servizi prestati dalle piattaforme sono molti ed è sempre maggiore il volume dell'attività attinente alla prestazione, in modo diretto o indiretto, di servizi di informazione.

Le piattaforme digitali, considerate l'enorme platea dell'utenza e la possibilità, di fatto, istantanea di pubblicazione dei contenuti, sono diventate lo strumento più efficace per diffondere dati, notizie od opinioni.

Non sorprende, dunque, che i *social media* siano frequentemente impiegati da tutti i soggetti che, ai fini della loro attività, vogliono assicurarsi una grande visibilità.

Con la crescita dell'utenza e con l'aumento del volume delle informazioni diffuse attraverso le piattaforme digitali, si è posto e si pone sempre più spesso il problema del « controllo » dei contenuti che, tramite queste piattaforme, raggiungono l'utenza: infatti, è sempre più frequente la segnalazione di casi di utilizzo delle piattaforme digitali con finalità diffamatorie o di « incitamento all'odio » ovvero per la diffusione di informazioni artefatte dirette a influenzare un pubblico non sempre (e

non ancora) in grado di valutare l'effettiva correttezza della notizia.

Strettamente connessa a questo fenomeno è l'esistenza di una responsabilità di carattere « editoriale » dei gestori delle piattaforme digitali, talvolta chiamati a rispondere, sul piano civile e penale, degli effetti e della natura dei contenuti prodotti e pubblicati dall'utenza. Ciò ha comprensibilmente portato i medesimi gestori a prevedere adeguate misure di tutela, sovente assimilabili a un'attività *lato sensu* censoria, consistenti nell'oscuramento di contenuti ritenuti inidonei o, in taluni casi, dell'utenza (profilo) stessa da cui essi provengono: eclatante, sul tema, è il recente caso dell'inibizione dei profili *social* dell'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump.

È, tuttavia, chiaro che l'adozione di tale tipo di misure, spesso giustificata, risulta in conflitto con l'esercizio di diritti individuali fondamentali, quali il diritto alla manifestazione del pensiero, il diritto di critica e il diritto di cronaca.

La questione fondamentale consiste nel ricercare e nell'attuare un complesso equilibrio e bilanciamento tra interessi confliggenti, tutti dotati di notevole rilevanza nel mondo giuridico, prevedendo norme che stabiliscano in modo chiaro il confine tra prerogative individuali di segno opposto. Si tratta, in sostanza, di interrogarsi circa i

limiti interni ed esterni dei citati diritti individuali fondamentali.

La complessità e la specificità di tale dibattito e del fenomeno, quindi, richiedono e giustificano l'esame e l'elaborazione di proposte normative dirette a regolamentare la vigilanza sui contenuti informativi disponibili nelle piattaforme digitali, finalizzata a garantire il rispetto dei principi di pluralismo, a limitare il fenomeno delle cosiddette « *fake news* », cioè della diffusione di informazioni false e a tutelare il diritto degli utenti alla manifestazione del pensiero: è evidente, infatti, che l'individuazione di ciò che merita di essere diffuso e di ciò che, invece, deve essere oscurato non può essere totalmente demandata all'unilaterale arbitrio dei gestori delle piattaforme.

Tali obiettivi possono essere assicurati solo attraverso un'adeguata attività di studio e di approfondimento da condurre nell'ambito di un'apposita Commissione parlamentare, della quale la presente proposta di legge costituzionale prevede l'istituzione. In quanto legislatori, infatti, non possiamo restare indifferenti rispetto alle descritte problematiche, relative all'uso delle piattaforme digitali e non possiamo, inoltre, rinunciare all'esercizio della fondamentale funzione di definire ed elaborare proposte normative a noi assegnata dalla stessa Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame e l'elaborazione di proposte normative dirette alla regolamentazione della vigilanza sui contenuti informativi disponibili nelle piattaforme digitali)

1. È istituita una Commissione parlamentare per l'esame e l'elaborazione di proposte normative volte a disciplinare la regolamentazione della vigilanza sui contenuti informativi disponibili nelle piattaforme digitali, a garantire il rispetto dei principi di pluralismo, a limitare il fenomeno della diffusione di informazioni false e a tutelare il diritto degli utenti alla manifestazione del pensiero, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da trentacinque deputati e da trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

3. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti alle quali appartengono. Nelle sedute delle Assemblee, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

4. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta, la Commissione elegge a voto segreto il Presidente.

Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge l'ufficio di presidenza composto da tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato a uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge relativi alle materie di cui al comma 1, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

(Lavori della Commissione)

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni e un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

4. La Commissione, entro un anno dalla data della sua istituzione, trasmette alle Camere uno o più progetti di legge, corredati di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza. Al fine di rispettare il termine di cui al primo periodo, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le

norme del Regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro il termine previsto per uno o più progetti di legge non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere un progetto di legge, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

Art. 3.

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto di legge o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari presenti nella stessa Commissione.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi Regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti di ciascuna Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla stessa Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di un gruppo parlamentare o di al-

meno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4.

(Applicabilità del procedimento)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

Art. 5.

(Cessazione)

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 6.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



18PDL0137120